



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.127

OGGETTO:

Erogazione contributo economico all'Associazione Gruppo Sportivo San Luigi Santena.

L'anno **duemilasedici** addì **ventiquattro** del mese di **novembre** alle ore **diciotto** e minuti **quarantacinque** nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. BALDI Ugo	Sindaco	Sì
2. GHIO Roberto	Vice Sindaco	Sì
3. ROMANO Paolo	Assessore	Sì
4. POLLONE Lidia	Assessore	Giust.
5. MASTROGIOVANNI Walter	Assessore	Sì
6. OLLINO Dinamaria	Assessore	Sì
	Totale Presenti:	5
	Totale Assenti:	1

Con la partecipazione del Segretario Generale **Dott. Giovanni DI ROSARIO**, la Giunta Comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **Erogazione contributo economico all'Associazione Gruppo Sportivo San Luigi Santena.**

L'Assessore alle Politiche Giovanili, Culturali, Sportive e di Innovazione Tecnologica Paolo Romano così relaziona:

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31 marzo 2003, modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2005, è stato approvato il regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 12 dicembre 2005 sono state apportate talune modifiche al suddetto regolamento;

Esaminata l'istanza trasmessa dall'Associazione Gruppo Polisportivo San Luigi Santena, con cui si chiede un contributo economico finalizzato a compartecipare finanziariamente agli elevati costi che l'associazione ha sostenuto e deve sostenere promuovere e, in concreto, consentire la pratica di attività sportive da parte dei minori santenesi;

Rilevato che la promozione e la pratica dello sport giovanile non agonistico rientra tra le finalità istituzionali e statutarie del comune perseguibili anche attraverso il volontariato e l'associazionismo locale sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale;

Rilevato che l'Associazione è iscritta all'Albo degli Organismi Associativi del Comune di Santena, opera al fine di sostenere e promuovere la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e garantire la diffusione dello sport;

Ritenuto opportuno sulla base del bilancio di previsione anno 2017 dell'associazione e del rendiconto economico da me visionato elargire un contributo economico di €. 3.500,00 all'Associazione A.S.D. G.P. San Luigi Santena che si occupa della disciplina calcistica e della pallavolo, coinvolgendo complessivamente oltre 150 atleti, di cui un centinaio con età inferiore ai 18 anni;

Considerato che l'Associazione che risulta in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi per essere destinataria di contributo economico, ai sensi del Regolamento per la disciplina delle concessioni di sovvenzioni e contributi e attribuzione di agevolazioni (RG/008 Ed.2 Rev.2);

Richiamato il regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione che stabilisce i criteri di valutazione e determinazione della ricaduta sociale intesa come vantaggio materiale ed immateriale che si riflette sulla collettività a seguito delle attività;

Evidenziato che:

- il programma di attività dell'Associazione Gruppo Polisportivo San Luigi Santena per la stagione sportiva 2016/2017 prevede l'organizzazione di attività sportive settore calcio e settore pallavolo rivolte ai bambini, ragazzi e adulti ;



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

- riveste carattere sociale coinvolgendo le forze giovanili all'attività sportiva,
- soddisfa l'esigenza di crescita e di sviluppo dello sport oltre che di coesione tra i giovani della nostra città,
- favorisce momenti di aggregazione giovanile.

L'attività svolta dal sodalizio è conforme ai fini istituzionali del Comune nell'interesse della collettività locale anche, alla luce del parere reso dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con delibera 15 aprile 2011 n. 46/2011/SRCPIE/PAR .

Dato atto che la Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014 ha sancito che *“le risorse assegnate alle associazioni senza scopo di lucro, devono essere rendicontate ai Comuni, per la corretta destinazione delle medesime. La deviazione delle spese di cui trattasi, la loro omessa rendicontazione o la mancata attestazione, dei motivi e delle circostanze in cui esse sono state sostenute costituiscono un'evidente violazione delle regole di gestione dei fondi pubblici da parte delle associazioni, cui l'ordinamento conferisce la responsabilità gestoria delle somme a ciò destinate e l'obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa”*

- Richiamato l'art. 9 del Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione (RO/008 ed.2 rev.2) che così recita: *“I documenti contabili (fatture, ricevute fiscali, borderò scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare la spesa sostenuta e comunque di importo non inferiore alla sovvenzione erogata dall'Amministrazione Comunale per il progetto”*.
- Accertato pertanto che la suddetta associazione risulta in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per essere destinataria di contributo economico, ai sensi del Regolamento (RO/008 ed.2 rev.2);
- Riscontrato che secondo il **parere n. 9 del 2006 espresso dalla corte dei Conti – Lombardia nell'adunanza del 20.7.2006** concernente l'ammissibilità dell'erogazione di contributi a favore di soggetti terzi che operino sul territorio comunale, risulta che:
 - *“In base alle norme ed ai principi di contabilità pubblica non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che, in base all'ordinamento, deve perseguire. Tanto più in relazione alla necessaria attuazione del principio di sussidiarietà che ha trovato esplicito riconoscimento nell'art.118 della Costituzione, a seguito della recente modifica del Titolo V, parte seconda della legge fondamentale della Repubblica. All'interno dell'orientamento generale e o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto. Infatti, se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare le esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l'attribuzione di beni, anche se apparentemente a “fondo perso”, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'Ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. La natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l'attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fini dell'ente pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata e nella stessa attività amministrativa è previsto dalla legge n. 15 del 2005, che ha modificato la legge sul procedimento amministrativo, che l'amministratore agisca con gli strumenti del diritto privato ogni qualvolta non sia previsto l'obbligo di utilizzare quelli di diritto pubblico.*



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

- *Occorre considerare, però, che ogni qualvolta l'amministrazione ricorre a soggetti privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale le cautele debbono essere maggiori, anche al fine di garantire l'applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l'attività amministrativa.*
- *Pertanto, l'attribuzione patrimoniale è da considerarsi lecita solo se finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune.*
- *In caso contrario, l'attribuzione non troverebbe alcuna giustificazione”.*
- *Inoltre secondo il parere n. 66/2011 della Corte dei Conti Piemonte Sezione Regionale di Controllo la qualificazione in concreto della fattispecie, ai fini dell'applicazione dei divieti e delle restrizioni recate dalle norme citate, spetta solo ed esclusivamente agli organi del Comune, i quali per altro potranno riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere, evidenziando, nella motivazione dei provvedimenti assunti, le finalità e i presupposti che sono alla base della spesa, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte per l'erogazione del servizio, considerati sia i programmi e i progetti sviluppati nel settore socio-economico locale, sia quanto effettuato negli esercizi precedenti.*

Visto altresì l'art. 20 del regolamento contributi il quale stabilisce che “l'assegnatario dei contributi sia ordinari che straordinari dovrà fornire un dettagliato rendiconto delle spese sostenute. L'assegnatario dovrà allegare i giustificativi solo qualora benefici di un contributo ordinario o straordinario superiore ad €. 1500,00. I documenti contabili giustificativi (fatture, ricevute fiscali, borderò, scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare le spese sostenute”.

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per la disciplina delle concessioni di sovvenzioni e contributi e attribuzione di agevolazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-2000 n° 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di erogare all'A.S.D. GP. San Luigi Santena un contributo di € 1.500,00 quale contributo ordinario per la stagione sportiva 2016/2017;
2. di impegnare la somma complessiva di €. 3.500,00 a carico dei seguenti cod. di bilancio:
 - 06.01.1.04/cap. 1835 “Gestione campi sportivi” del Bilancio finanziario 2016/2018, gestione competenza 2016 - esigibilità 2016/2017 – per €. 1.000,00;
 - 07.01.1.04/cap. 2085 “Contributi vari alle associazioni” del Bilancio finanziario 2016/2018, gestione competenza 2016 - esigibilità 2016/2017 – per €. 2.500,00.



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

3. di dare atto che l'A.S.D. GP. San Luigi Santena dovrà rendicontare le spese sostenute ai sensi dell'art. 9 del regolamento (RO/008 ed.2 rev.2).
4. di dare atto che trattandosi di contributi erogati a sostegno di attività istituzionali di Enti non commerciali:
 - non verrà applicata la ritenuta del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973;
 - la corresponsione del contributo economico esula dal campo di applicazione dell'IVA.
5. di dare atto che i provvedimenti conseguenti l'adozione della presente deliberazione, verranno assunti con determinazione del Responsabile del Servizio interessato.
6. di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, la Sig.ra Bergoglio Ornella - Responsabile Servizi al Cittadino e alle Imprese.
7. di comunicare la presente deliberazione ai Capi Gruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio ex art. 125, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive all'adozione del presente atto;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: BALDI Ugo

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
F.to: Dott. Giovanni DI ROSARIO



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Copia conforme all'originale firmato digitalmente per gli usi consentiti dalla Legge.
Santena, li _____